I0322	CONTROGARANZIE

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B/F	2026 11 05	2026 12 31	9999 99 99

Generalità

Nella definizione della soluzione PUMA per il trattamento delle controgaranzie i Gruppi di lavoro si sono basati sulle fattispecie maggiormente note (in particolare, le controgaranzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI) e hanno dovuto inoltre effettuare alcune assunzioni di fondo che potranno eventualmente essere riviste laddove emergano modalità operative diverse da quelle ipotizzate.

La prima è che il trattamento delle controgaranzie è limitato a quelle "a prima richiesta"; sono invece escluse le controgaranzie “sussidiarie” in quanto tale forma di controgaranzia è rilasciata dal Fondo a fronte di garanzie dei confidi per le quali non risulta verificata la conformità ai requisiti specifici delle garanzie personali e non sono quindi riconoscibili a fini prudenziali. Tale scelta appare coerente anche con le previsioni della Circolare 139 nella quale è esplicitamente indicato che le uniche controgaranzie da rilevare in Centrale dei rischi sono quelle “a prima richiesta”.

La seconda è che un'esposizione che è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita da una controgaranzia, a fini prudenziali, è considerata garantita direttamente ed esclusivamente dalla controgaranzia, nel presupposto che questa non possa che fornire una mitigazione superiore rispetto a quella della garanzia.

La terza è un corollario della seconda e suppone che un trattamento analogo a quello previsto nella segnalazione prudenziale sia applicabile, nel rispetto delle condizioni di volta in volta previste per l’ammissibilità delle garanzie, in tutti gli altri ambiti informativi nei quali è richiesta l’evidenza delle esposizioni garantite,

ad eccezione della Centrale dei rischi. In quest'ultima, infatti, è previsto che nella categoria di censimento “garanzie ricevute” vengano segnalate distintamente sia la garanzia sia la controgaranzia che l’assiste:

- la prima deve essere segnalata con importo garantito pari al minore tra il valore contrattuale della garanzia e il valore dell’esposizione e con il dettaglio del codice censito del debitore (“censito collegato”);
- la seconda deve essere segnalata con importo garantito pari al minore tra il valore contrattuale della controgaranzia, quello della garanzia e il valore dell’esposizione e senza indicazione del “censito collegato".

La quarta assunzione è che le controgaranzie trattate nella documentazione PUMA consistono in garanzie personali di tipo specifico.

Indicazioni per la predisposizione dell’input

Sotto il profilo dell’input gli intermediari segnalanti oltre ad alimentare le FTO delle garanzie personali cliente (specifiche, generiche o promiscue) secondo le regole generali devono alimentare anche la **FTA 09680.98 - CONTROGARANZIA A PRIMA RICHIESTA**, le cui variabili previste nella tabella STRUCTUREITEM sono, in linea generale, le medesime della FTO di garanzia ad essa collegata.

L'utilizzo delle controgaranzie comporta di norma la contestuale non rilevazione delle garanzie dalle prime assistite. Poiché tali garanzie sono comunque oggetto di rilevazione nella categoria di censimento "garanzie ricevute" della Centrale dei rischi e poiché i valori da prendere in considerazione per le controgaranzie dipendono anche dai valori delle garanzie che assistono, queste ultime devono comunque essere fornite in input alla procedura. Un apposito ragionamento RAG_CNTGAR (cfr. R06), che deve operare a valle della fase ACA, provvede alla gestione integrata di entrambe e predispone le informazioni per il successivo trattamento

nell'ambito di Fidi e Garanzie (cfr. F05_2).

Così come avviene per le garanzie, anche per le controgaranzie la mitigazione del rischio nell'ambito della CRM è consentita solo previa verifica di specifiche condizioni che devono essere mantenute per tutta la durata della garanzia e che ne determinano l'ammissibilità.

Il rispetto dei requisiti di eleggibilità, delegato alla responsabilità dell'ente segnalante, dipende da particolari caratteristiche (generiche e specifiche), proprie di ogni tipologia di garanzia.

A tal fine sulla FTA 09680.98 devono essere alimentate, tra le altre, le variabili **05751 - AMMISSIBILITÀ GENERALE DELLA GARANZIA**, necessaria per identificare i requisiti generali ai sensi degli articoli 193 e 194 del CRR, e **05752 - AMMISSIBILITÀ SPECIFICA DELLA GARANZIA**, necessaria per identificare i requisiti delle singole forme di garanzia in relazione alle caratteristiche delle stesse.

Nel valorizzare le suddette due variabili gli intermediari non devono tenere in considerazione l'appartenenza o meno del controgarante alle categorie di fornitori di protezione ammessi ai sensi dell'articolo 201 del CRR, in quanto è la stessa procedura a determinare tale caratteristica (variabile 05758) e ad utilizzarla laddove necessario nel trattamento delle garanzie.

Per quanta riguarda gli importi devono essere alimentate le variabili **00660 - IMPORTO GARANZIA PERSONALE (O MASSIMALE)**, che rappresenta il valore contrattuale, e **06326 - FAIR VALUE DELLE GARANZIE PERSONALI** con riferimento alla controgaranzia.

Inoltre, al fine di identificare correttamente la natura dei controgaranti, deve essere alimentata anche la variabile **05705 - INFORMAZIONE INTEGRATIVA PER LA SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE – METODO STANDARDIZZATO**, che completa l'informazione contenuta nella

variabile 00011. Al riguardo, occorre porre particolare attenzione alle garanzie/controgaranzie fornite da garanti i cui interventi prevedono garanzia di ultima istanza dello Stato. In tal caso in Centrale dei rischi la segnalazione tra le "garanzie ricevute" deve essere a nome del garante, anche se non dotato di personalità giuridica, purché provvisto di autonomia patrimoniale, decisionale e contabile, mentre le controgaranzie rilasciate dallo Stato sono escluse se hanno natura di garanzie ex lege. Nel trattamento prudenziale, qualora il garante/controgarante abbia un sottogruppo di attività economica che non consentirebbe l'allocazione nel portafoglio "Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali", è necessario alimentare sulla garanzia/controgaranzia la variabile 05705 con il valore 12 (GARANTI I CUI INTERVENTI PREVEDONO GARANZIA DI ULTIMA ISTANZA DELLO STATO).

Infine, si fa presente che, per poter effettuare l'abbinamento della controgaranzia con la garanzia che essa assiste, nella tabella STRUCTUREITEM della FTA 09680.98 sono state riportate le formule 00029WA, 00039WA, 00054WA, 000277WA e 00314WA. È bene notare che nel caso delle variabili 00039, 00054 e 00314, trattandosi di variabili ripetitive e quindi tecnicamente non scambiabili tra FTO e FTA, l'inserimento nel Database è stato effettuato a fini meramente documentativi.